



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 60 del 28/09/2020

OGGETTO:VARIANTE NR. 2 SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R.T. N. 65/2014 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO. ADOZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 18:30, presso la sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	P
GIUNTINI SIMONA	Consigliere	Assente
MANGINI FEDERICO	Consigliere	P
CECCONI MARCO	Consigliere	P
CEI MATTIA	Consigliere	P
GIUNTINI BARBARA	Consigliere	Assente
LAZZERETTI ALESSANDRA	Consigliere	P
NANNA ANTONIO	Consigliere	P
SALVADORI MARCO	Consigliere	P
MARIANELLI ALESSANDRA	Consigliere	P
PASQUALETTI LUCA	Consigliere	P
BACHEROTTI ALESSANDRO	Consigliere	P
CAPPELLINI ALICE	Consigliere	P

Assiste l'assessore Gloria Vallini.

Presiede la seduta, Sindaco Arianna Cecchini.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, Il Segretario Comunale Fulvio Spatarella.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale..

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

La Sindaca illustra la proposta

Alle ore 19,05 entra l'assessore Simona Giuntini dunque i Consiglieri Comunali presenti sono 12;

Interviene l'assessore Federico Mangini che integra l'illustrazione effettuata dalla Sindaca;

Interviene il Consigliere Mattia Cei che chiede alcuni chiarimenti;

La Sindaca risponde alle richieste di chiarimenti effettuata dal Consigliere Mattia Cei;

L'assessore Federico Mangini risponde alla richiesta di chiarimenti del Consigliere Mattia Cei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale, approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 10, della L.R.T. n° 5/95 con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2006 e di Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di consiglio comunale n. 19 del 20 aprile 2009; il Regolamento Urbanistico ha acquistato efficacia a partire dal 01/07/2009, data di pubblicazione sul BURT.

Con delibera di C.C. n. 10 del 18.02.2013, il Comune di Capannoli ha adottato una variante manutentiva al R.U., approvata con delibera di C.C. n 29 del 31.07.2013.

Con delibera di C.C. n.16 del 16/09/2016, il Comune di Capannoli ha approvato una variante al R.U. localizzativa di un ambito di recupero denominato "AUR 1.25 recupero area produttiva all'ingresso sud del capoluogo - parco auto d'epoca".

Con delibera di C.C. n. 52 del 29.12.2016, il Comune di Capannoli ha adottato la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U, approvata successivamente con delibera di C.C. n 43 del 26.09.2017.

Con delibera di n. C.C. 5 del 22/02/2019 il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di "Assestamento del territorio comunale", successivamente approvata con delibera di C.C. n.63 del 28/09/2019.

Con delibera di n. C.C. 31 del 30/03/2019 il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di reiterazione dell'area A.U.P. 2.2 – Utoe strategica produttiva, successivamente approvata con delibera di C.C. n.17 del 12/05/2020, variante divenuta esecutiva, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 29 avvenuta in data 15/07/2020.

Con delibera di C.C. n.83 del 23/12/2019 il Comune di Capannoli, ha adottato una variante normativa alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e succ. mm.ii. divenuta esecutiva per mancanza di osservazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della medesima legge, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 10 avvenuta in data 04/03/2020.

Con delibera n.86 del 29/09/2017 la Giunta dell'Unione dei Comuni Valdera, di cui fa parte anche il Comune di Capannoli, ha dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano della stessa Unione.

Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera con atto n. 73 del 08/06/2020, è stato provveduto all'aggiornamento della proposta di Piano Strutturale Intercomunale risalente alla precedente deliberazione n. 63/2019 per mezzo di rettifica di alcuni errori materiali e di approfondimento di alcune tematiche inerenti il profilo geologico-idraulico, di adeguamento al nuovo P.A.I. dell'Autorità di Bacino, nonché al coordinamento tra i Comuni dell'Unione

Valdera con una nuova approvazione della proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano;

Con deliberazione di C.C. n.35 del 07/07/2020 il Comune di Capannoli ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera.

Il Comune è attualmente, dotato di perimetro transitorio del territorio urbanizzato, così come definito ai sensi dell' art 224 della LRT 65/2014; ossia si considera territorio urbanizzato tutto quello che non è individuato come area a prevalente o esclusiva funzione agricola.

Con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 16/06/2020 è stato avviato il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nella medesima delibera;

Dato atto che in tal senso la presente variante può essere definita “variante di manutenzione” in quanto non modifica le linee costitutive del PS e del RU e i loro contenuti e si limita ad apportare una serie di piccole modifiche puntuali ininfluenti sul dimensionamento complessivo del piano stesso e sull'entità degli standard urbanistici;

Visti gli elaborati costitutivi della variante in oggetto denominata n. 2 al Regolamento Urbanistico predisposti dal gruppo di lavoro costituito all'interno del Settore I – Uso ed Assetto del Territorio e del Settore II - Difesa e Gestione del Territorio;

Dato atto, in particolare, che la variante riguarda le seguenti tipologie di modifiche:

1. - Rettifiche per la corretta identificazione cartografica di immobili (n. 4);
2. - Modifiche alla disciplina dei suoli (n. 7);
3. - Modifiche alle norme tecniche di attuazione (n. 3).

Considerato che la proposta di variante, finalizzata a rispondere alle esigenze sopra evidenziate, risulta riconducibile alla fattispecie di variante semplificata prevista dall'articolo 30 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 con il procedimento di cui all'articolo 32, della medesima legge regionale;

Viste le seguenti normative di riferimento:

- legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e regolamenti di attuazione;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
- legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

- il Comune di Capannoli con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2013 ha aderito all'esercizio associato della “Valutazione ambientale strategica” affidando all'Unione Valdera” il ruolo di Autorità Competente per la valutazione ambientale dei piani e delle varianti;
- nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 il Comune di Capannoli, in qualità di “precedente”, ha attivato la procedura per l'adozione della variante in oggetto trasmettendo in via telematica in data 29/07/2020 prot. 6437, all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera, il “documento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R.T. n. 10/2010” denominato “Documento Preliminare ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L.R.T. n. 10/2010” redatto dall'Ufficio Urbanistica, che successivamente, a cura dell'Unione

Valdera, con note del 07/08/2020 prot. n. 0030733, prot. n.0030785 e prot. n.0030756, lo stesso documento è stato trasmesso ai Soggetti Competenti in materia Ambientale ivi individuati ed accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del 05/08/2020;

- agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (ai sensi dell'art 22 comma 3 della LRT 10/2010), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;
- nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:
 - AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE;
- il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale per l'esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso atto del contributo positivo presentato da AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE, che non prevede prescrizioni integrative del documento preliminare, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del 08/09/2020 ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente;
- con determinazione n. 523 del 08/09/2020 l'Unione Valdera, quale Autorità competente in materia ambientale, ha preso atto e recepito il parere di esclusione dalla VAS, da parte del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale, della suddetta variante;
- la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità è stata resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Capannoli (News e Amministrazione trasparente) e dell'Unione Valdera, così come prescritto dall'articolo 22 comma 5 della L.R.T. n. 10/2010;
- con lettera PEC in data 15/09/2020 prot. nn. 7839 si è provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, la documentazione tecnico-amministrativa delle indagini geologiche di fattibilità, così come previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R.
- la documentazione di cui sopra è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 440 in data 17/09/2020, come da comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R, pervenuta al prot. comunale n. 7968 del 18/09/2020.
- con la suddetta variante normativa non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e con la proposta di Piano Strutturale Intercomunale a sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 65/2014, adottato con delibera di Consiglio Comunale. n. 35 del 07/07/2020.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Lavori Pubblici Ambiente nella seduta del 17 settembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di adottare la Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 65/2014;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 30 comma 1 della legge regionale n. 65/2014, e preso atto che essa evidenzia e certifica i profili di coerenza con la legge regionale n. 65/2014 e relativi regolamenti di attuazione e con gli strumenti della pianificazione territoriale regionale (PIT), provinciale (PTC) e comunale (PS), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato B);

Visto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione del 10 aprile 2018, redatto ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato C);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore I – Uso ed Assetto del Territorio, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Preso atto delle spiegazioni fornite dal Segretario Generale riguardo le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), circa la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, per le quali si dovrà procedere a votazioni separate in assenza dei consiglieri diretti interessati, per poi procedere l'intero Consiglio Comunale alla votazione dell'atto di pianificazione nel suo complesso;

Ciò premesso,

Vista la Relazione urbanistica che descrive la variante proposta;

Valutati gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico costituiti da:

- Relazione Urbanistica (allegato 1);
- Tavola 1 del R.U. "Il Territorio Comunale Nord"(allegato 2);
- Tavola 2 del R.U. "Il Territorio Comunale Sud"(allegato 3);
- Tavola 3 del R.U. "Capannoli Nord"(allegato 4);
- Tavola 4 del R.U. "Capannoli Sud"(allegato 5);
- Tavola 5 del R.U. "Santo Pietro Belvedere"(allegato 6);
- Tavola dimensionamento delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici (allegato 7);
- Elenco particelle da espropriare (allegato 8);
- Norme Tecniche di Attuazione con inserite le modifiche apportate con la presente variante (allegato 9);
- Relazione tecnico-geologica (allegato 10);
- Tavola C1 del RU "Carta dei criteri di fattibilità variante in oggetto" (allegato 11);
- Tavola C2 del RU "Carta dei criteri di fattibilità variante in oggetto" (allegato 12);

Presa visione delle modifiche contenute nell'atto di pianificazione in oggetto e invitati i consiglieri presenti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi;

Riscontrato che non sussistono conflitti di interesse da parte dei consiglieri presenti;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 4, comma 10, della L.R.T. n° 65/2014, esistono o che saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:

- la difesa del suolo;
- l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
- la disponibilità di energia;
- la mobilità carrabile e pedonale;
- un'adeguata qualità dell'insediamento;
- la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.

La Variante proposta è altresì coerente e conforme con gli obiettivi di qualità e alle direttive delle Schede d'Ambito del PIT/PPR;

Considerato che la variante:

- riguarda "Ambito" localizzato interno al perimetro dell'U.T.O.E. (Capannoli) e interno al perimetro del territorio urbanizzato;
- ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
- non interessa aree soggette alla disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 142 del D. Lgs 42/04;
- non interessa aree, dichiarate, né contenenti entità che sono state dichiarate "Beni paesaggistici con provvedimento amministrativo" ai sensi degli artt. 136 - 141 del D. Lgs 42/04;
- non interessa aree, dichiarate, né contenenti entità che sono state dichiarate "Beni culturali archeologici" ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 42/04;

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d'approvazione.

Richiamata la L.R.T. n. 65/2014.

Richiamata la L.R.T. n° 10/2010.

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Mattia Cei, Antonio Nanna, Alessandra Lazzeretti), espressi da n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.

2) Di adottare, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, la Variante semplificata n. 2 al Regolamento Urbanistico redatta dal gruppo di lavoro interno al Settore I – Uso ed Assetto del Territorio ed al Settore II - Difesa e Gestione del Territorio, costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica:

- **Relazione Urbanistica (allegato 1);**
- **Tavola 1 del R.U. “Il Territorio Comunale Nord”(allegato 2);**
- **Tavola 2 del R.U. “Il Territorio Comunale Sud”(allegato 3);**
- **Tavola 3 del R.U. “Capannoli Nord”(allegato 4);**
- **Tavola 4 del R.U. “Capannoli Sud”(allegato 5);**
- **Tavola 5 del R.U. “Santo Pietro Belvedere”(allegato 6);**
- **Tavola dimensionamento delle previsioni del R.U. e Verifica Standards Urbanistici (allegato 7);**
- **Elenco particelle da espropriare (allegato 8);**
- **Norme Tecniche di Attuazione con inserite le modifiche apportate con la presente variante (allegato 9);**
- **Relazione tecnico-geologica (allegato 10);**
- **Tavola C1 del RU “Carta dei criteri di fattibilità variante in oggetto” (allegato 11);**
- **Tavola C2 del RU “Carta dei criteri di fattibilità variante in oggetto” (allegato 12);**

3) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**);

4) Di allegare, a formarne parte integrante e sostanziale, la relazione e la certificazione del Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 18 della legge regionale 65/2014, con la quale, ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (**allegato B**);

5) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (**allegato C**);

6) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la determinazione n. **523 del 08/09/2020** dell'Unione Valdera, quale Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica di esclusione motivata di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto (**allegato D**);

7) Di disporre che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica.

8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Urbanistica, per l'approvazione della variante normativa al Regolamento Urbanistico, di provvedere al deposito ed alla pubblicazione degli atti ed ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 32 della L.R.T. n. 65/2014; ai fini della semplificazione della procedura amministrativa viene determinato, ai sensi del comma 3 dell'art 32 della LRT 65/2014, che qualora non siano pervenute osservazioni alla variante, la stessa diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

9) Di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/90 il responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il responsabile del Settore I “Uso ed Assetto del Territorio” Ing. Fabio Talini.

10) Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Mattia Cei, Antonio Nanna, Alessandra Lazzeretti), espressi da n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

*di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;*

Il presente verbale è composto da n. 8 pagine e n. 16 allegati

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale
Fulvio Spatarella/ ArubaPEC S.p.A.